



Comune di Triggiano

Città Metropolitana di Bari

Settore Polizia Locale - Ambiente - Sicurezza Sociale - Cultura

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E DI VENDITA PER ASPORTO DI ALCOLICI E BEVANDE IN GENERE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE DI ALLUMINIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA "U MINGHIARIDD DELLA SOLIDARIETA" IL GIORNO 15/10/2022

ORDINANZA n. 81 del 13/10/2022

Il Sindaco

PREMESSO che, nella data del 15 ottobre 2022, nel Comune di Triggiano, in via Gramsci, si svolgerà la 20° edizione della "Sagra du Minghiaridd" della Solidarietà organizzata dalla Parrocchia San Giuseppe Moscati in San Lorenzo di Triggiano,

CONSIDERATO che, la presenza di pubblico giovanile ed il rischio di consumo di alcool potrebbero far registrare comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, con l'adozione delle seguenti misure che possano contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica, nonché a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al possesso di contenitori di vetro e lattine di alluminio connesso con il consumo non responsabile di bevande alcoliche, vietando:

- la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio all'interno dell'area della zona oggetto della manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti;
- la detenzione e il consumo di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio nella zona oggetto della manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti;

RITENUTO altresì improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi di cui in premessa i seguenti comportamenti:

- di somministrare, vendere per asporto, nonché detenere bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) che attribuiscono al Sindaco poteri di ordinanza, anche *extra ordinem*, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana così come modificati **dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile**

2017 recante “**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città**”;

VISTA la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città**” che meglio definisce l’ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l’altro:

- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- l’incuria, il degrado di immobili;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

VISTO l’articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni in materia di pubblici esercizi”;

VISTI i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;

VISTI gli articoli 17 co. 2 del TULLPS e l’art. 650 del Codice penale.

ORDINA che:

E' FATTO DIVIETO nel giorno 15 ottobre c.a., per tutta la durata della "Sagra du Minghiaridd", dalle ore 18.00 fino a fine della manifestazione, in via Gramsci e nelle aree immediatamente adiacenti, di:

- somministrare, vendere per asporto, nonché detenere bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
- compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

E’ altresì **espressamente vietato** nei predetti giorni, accedere alle aree direttamente interessate dagli eventi, con zaini, borse e borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio.

AVVERTE che:

Fermo restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali, la violazione di quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € **500,00**, nonché l’applicazione quale sanzione accessoria della:

- revoca immediata della concessione temporanea all’occupazione di suolo pubblico nei confronti del titolare della stessa;
- sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi ai sensi dell’art. 17 *quater* del r.d. 773/1931, per il titolare di esercizi di alimenti e bevande;

Tutti gli esercenti, destinatari della presente Ordinanza, hanno l’obbligo di esporre in modo ben visibile, un avviso all’utenza del divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o lattine.

Il Comando di Polizia Locale e quanti obbligati per legge sono incaricati della vigilanza e del controllo relativo all’osservanza della presente ordinanza.

DISPONE che:

copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari – ai sensi dell’art.54 c.4 del D. Lgs. 18/05/2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- alla Compagnia Carabinieri di Triggiano;
- alla locale Polizia Locale;
- a tutti gli esercizi pubblici ubicati in via Gramsci e nelle aree adiacenti.

INFORMA CHE:

- La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’albo pretorio ed è immediatamente esecutiva;
 - avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- avverso il presente provvedimento ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Triggiano.

Triggiano, li 13/10/2022

Il Sindaco
Antonio Donatelli / Arubapec S.p.a.
(Firma apposta digitalmente)